



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese
Settore Gestione Risorse
Servizio Tributi

ISTRUZIONI IN MATERIA DI I.C.I. - ANNO 2010

ALIQUOTE

L'Amministrazione comunale, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta per il 2010, ha confermato le aliquote ICI dell'anno 2009 che qui sotto vengono riportate :

- **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** **4 PER MILLE**

**Con applicazione di una detrazione pari all'imposta dovuta
In sostanza NESSUN versamento è dovuto**
- **ALIQUOTA ORDINARIA** **7 PER MILLE**
- **ALIQUOTA AGEVOLATA PER INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILI SITUATI NEL CENTRO STORICO PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE ANNI** **4 PER MILLE**

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota del 4 per mille e della relativa detrazione, si considera abitazione principale quella di **residenza anagrafica** e parti integranti della stessa tutte le pertinenze (C06/C07/C02), come individuate dall'art. 817 del codice civile, utilizzate direttamente dal possessore e destinate in maniera durevole ed in via esclusiva all'abitazione principale.

TERRENI EDIFICABILI

Qualora un cittadino possieda un terreno nell'ambito del territorio comunale, è necessario che si accerti presso l'Ufficio Urbanistica della specifica zona di Piano Regolatore in cui è collocato, al fine di verificarne l'eventuale assoggettabilità all'I.C.I.

Il valore delle aree edificabili, da considerare come base imponibile per il versamento dell'imposta, è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La Giunta comunale determina il valore MINIMO delle aree edificabili.

Tali valori debbono essere utilizzati solo se non esistono, per il terreno interessato, atti e documenti di natura pubblica o privata attestanti valori superiori.

Qualora esistano tali atti il titolare di diritto reale è tenuto a calcolare l'ICI utilizzando come base imponibile il prezzo di mercato riportato nell'atto.

I valori minimi approvati dalla Giunta Comunale sono quelli esposti nella tabella riportata a parte.

VERSAMENTI

Anche per l'anno 2010 il versamento dell'ICI può avvenire in due rate :

- Entro il **16 Giugno** si può versare la prima rata, che deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta;

- Entro il **16 Dicembre** si deve effettuare il saldo che sarà pari all'imposta dovuta per l'intero anno detratto l'acconto versato.

Il contribuente può tuttavia pagare in un' **unica soluzione entro il 16 Giugno**.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con **arrotondamento all'euro** per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I versamenti inferiori a euro 12,00 annuali non sono dovuti.

I pagamenti possono essere effettuati dal contribuente mediante versamento diretto alla Società concessionaria della riscossione- Equitalia Esatri spa - **c/c n. 88629563** - oppure tramite Mod. F 24.

DICHIARAZIONE ICI

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quegli eventi che comportano una modifica dei dati precedentemente dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La dichiarazione ICI deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate solo per gli immobili variati nel corso dell'anno stesso. Se non si verificano variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Per le **variazioni avvenute nell'anno 2009** la dichiarazione ICI deve essere presentata su modello ministeriale, in duplice copia, **entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi**, (tra il 2 maggio ed il 30 settembre 2010) al Comune di Fagnano Olona – Ufficio Tributi – Piazza Cavour 9 – in uno dei seguenti modi:

1. con spedizione a mezzo posta tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno;
2. con consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta

Si informa che il modello e le relative istruzioni per la compilazione sono scaricabili dal sito internet: www.finanze.gov.it

La dichiarazione ICI **non deve essere presentata quando le variazioni immobiliari dipendono da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il modello unico informatico (MUI)** In particolare non deve più essere presentata la dichiarazione ICI quando le variazioni avvenute nel 2009 sono relative ad atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà di immobili o ad atti di cessione o costituzione, a titolo oneroso, di diritti reali sugli immobili.

Permane invece l'obbligo della dichiarazione negli altri **cas**i e qui sotto se ne riportano alcuni tra i più ricorrenti:

- Variazione valore aree edificabili
- Le aree che sono divenute edificabili in seguito alla demolizione del fabbricato
- Diritto di abitazione del coniuge superstite
- Coniugi separati assegnatari e assegnanti dell'alloggio familiare
- Fabbricati che sono diventati inagibili o inabitabili
- Immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria

La modulistica ed i regolamenti tributari sono disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune e sul sito web www.fagnanoolona.org.